

CONVENZIONE LOCALE

(“Convenzione”)

TRA

- Comune/ Consorzio di Comuni/ Unioni di Comuni ovvero [...], gestore delegato dei comuni riportati nell'allegato A, giusta delega di ciascun comune acclusa alla presente convenzione (di seguito “CONVENZIONATO”), qui rappresentato da [...];

- da una parte -

E

- Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE., P.I. n. 05648781002, con sede legale in Roma, Via Barberini 67 e sede operativa in Milano, Via Sardegna 19; e la Società giusto il mandato conferito da Coreve (di seguito CONVENZIONANTE)

- dall'altra parte -

(di seguito singolarmente la “Parte” e collettivamente le “Parti”)

PREMESSO

- 1) che ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2008 tra l'Associazione Comuni Italiani (“ANCI”) ed il CONAI (di seguito l'“Accordo ANCI-CONAI”), ogni Comune o soggetto dallo stesso delegato ad effettuare la raccolta differenziata (“Gestore”) può chiedere al Co.Re.Ve. - quale Consorzio di filiera - di sottoscrivere una convenzione attuativa dell'Accordo ANCI-CONAI, allegato tecnico relativo ai rifiuti di imballaggio in vetro e che pertanto la presente Convenzione costituisce attuazione di detto Accordo ANCI-CONAI;
- 2) che l'Allegato Tecnico relativo ai rifiuti di imballaggio in vetro all'Accordo ANCI-CONAI (di seguito “Allegato tecnico”) forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che pertanto deve intendersi integralmente riportato nel presente atto
- 3) che il CONVENZIONATO ha presentato formale richiesta di attuazione dell'Accordo ANCI-Conai - Allegato Tecnico Vetro, allegando alla stessa la scheda di rilevamento dati riportata nell'allegato A.
- 4) che il CONVENZIONATO attesta di avere preso visione del contenuto dell'Allegato Tecnico Vetro, in particolare della parte II lettere A (“obblighi delle parti”), B (“corrispettivi e modalità di pagamento”), C (“modalità di ritiro del materiale”), D (“accertamento delle caratteristiche qualitative”) e che comunque l'Allegato Tecnico Vetro nel testo vigente come pure l'Accordo Quadro ANCI-CONAI è consultabile anche sui siti web di Co.Re.Ve e di CONAI e sono qui allegati quali Allegati.

Considerato tutto quanto sopra premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1) Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2) Oggetto della Convenzione

2.1 OBBLIGAZIONI DEL CONVENZIONATO.

Con la presente Convenzione, il CONVENZIONATO si impegna a:

- (i) organizzare ed effettuare il servizio di raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio in vetro nel/nei comune/i [...], con le modalità precisate per ciascun comune nell'allegato B ("Raccolta Differenziata");
- (ii) mettere a disposizione del CONVENZIONANTE, nei luoghi, nei tempi e con le modalità precisate dalla presente Convenzione, tutti i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla Raccolta Differenziata ("Rifiuti di Imballaggio") aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 3, in modo tale che il CONVENZIONANTE ne acquisisca la piena ed esclusiva titolarità e disponibilità senza riserve e provveda ad avviare tali Rifiuti di Imballaggio al riciclo.
- (iii) Il CONVENZIONATO si impegna a comunicare al CONVENZIONANTE, con un anticipo di almeno 30 giorni, ogni variazione rispetto al bacino di raccolta e alle modalità della Raccolta Differenziata di cui all'Allegato B.
- (iv) Il CONVENZIONATO si impegna a comunicare annualmente al CONVENZIONANTE i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro risultanti dal MUD del CONVENZIONATO.

2.2 OBBLIGAZIONI DEL CONVENZIONANTE.

Con la presente Convenzione, il CONVENZIONANTE si impegna a:

- (i) ritirare e prendere in carico i Rifiuti di Imballaggio, nei luoghi, nei tempi e con le modalità precisate dalla presente Convenzione, con conseguente acquisizione della piena ed esclusiva titolarità e disponibilità senza riserve degli stessi al fine di avviare tali Rifiuti di Imballaggio al riciclo;
- (ii) pagare al CONVENZIONATO il corrispettivo di cui al successivo art. 4 della presente Convenzione.

2.3 Le Parti convengono che il CONVENZIONANTE potrà adempiere alle obbligazioni derivanti a suo carico dalla presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo il ritiro del materiale e il pagamento del Corrispettivo) e, in generale, dare esecuzione alla presente Convenzione direttamente ovvero attraverso uno o più soggetti terzi (in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge) cui verrà attribuito un apposito mandato. In tal caso, il CONVENZIONANTE si impegna a comunicare al CONVENZIONATO le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato, con espressa riserva di poter – a propria discrezione – sostituire tale soggetto ovvero affiancargli altro soggetto anch'esso titolare di apposito mandato dandone, in tal

caso, apposita comunicazione al CONVENZIONATO.

2.4 Le Parti convengono inoltre che per l'attività di presa in carico e trasporto dei Rifiuti di Imballaggio, il CONVENZIONANTE (ovvero il soggetto mandatario di cui al precedente punto 2.3) potrà avvalersi di apposite aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente. Art. 3) Caratteristiche dei Rifiuti di Imballaggio

3.1 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.

(a) Le Parti convengono che, ai fini della presente Convenzione, rientrano nella definizione "Rifiuti di Imballaggio" esclusivamente i rifiuti di imballaggio di cui alla Parte I, lettera B, n. 8 dell'Allegato Tecnico Vetro.

(b) Il CONVENZIONANTE procederà al ritiro senza riserve e alle condizioni riportate nella presente Convenzione di tutti i "Rifiuti di Imballaggio" messi a disposizione dal CONVENZIONATO aventi caratteristiche qualitative pari o migliori rispetto a quelle corrispondenti alla seconda fascia prevista nella tabella riportata nella Parte II, lettera B), punto 1) dell'Allegato Tecnico Vetro.

(c) Il CONVENZIONANTE per il ritiro dei Rifiuti di Imballaggio aventi caratteristiche qualitative corrispondenti alla terza fascia della suddetta tabella si atterrà alle condizioni previste nella parte 2 lettera b punto 3 dell'Allegato Tecnico Vetro.

(d) Le Parti stimano che l'ammontare dei Rifiuti di Imballaggio oggetto della presente Convenzione sarà pari a quanto riportato nell'Allegato D alla presente Convenzione.

Art. 4) Corrispettivo e modalità di fatturazione

4.1. CORRISPETTIVO.

(a) Le Parti convengono che a fronte delle prestazioni del CONVENZIONATO, il CONVENZIONANTE corrisponderà al CONVENZIONATO per ciascuna tonnellata di Rifiuti di Imballaggio messa a disposizione dal CONVENZIONATO presso la Piattaforma di Ritiro e ritirata dal CONVENZIONANTE una somma pari all'importo individuato nella tabella contenuta sub Parte II, lettera B) dell'Allegato Tecnico Vetro per la fascia qualitativa corrispondente a quella individuata a seguito dell'accertamento qualitativo previsto al successivo art. 5.

(b) I corrispettivi determinati nel presente articolo sono rivalutati annualmente conformemente a quanto previsto al punto 3.3 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI.

(c) Al CONVENZIONATO che rientra nella fattispecie prevista alla lettera C terzo comma parte I dell'allegato tecnico, si applicano le condizioni previste alla suddetta lettera C terzo comma fino al 31.3.2010.

4.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

(a) Il corrispettivo della prestazione fatturata dal CONVENZIONATO al CONVENZIONANTE

soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell'art. 127-*sexdecies* della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972.

(b) Il CONVENZIONANTE, di norma entro il 10 del mese successivo, trasmette al CONVENZIONATO, tramite Posta Elettronica Certificata (o altra forma di invio concordata per iscritto tra le parti) la bozza della fattura relativa ai quantitativi ritirati dal Convenzionante nel mese precedente. La bozza di fattura riepilogherà i quantitativi ritirati nel mese precedente risultanti dai singoli formulari di trasporto e riporterà la fascia qualitativa così come risultante dai controlli effettuati ai sensi del successivo art. 5.

Eventuali correzioni da apportare alla predetta bozza di fattura devono essere comunicati dal CONVENZIONATO entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui fa riferimento la bozza di fattura stessa.

Il Convenzionato procederà all'emissione della fattura riproducendo la bozza di fattura sulla propria carta intestata.

La fattura avrà scadenza 90 gg. d.f. fine mese a mezzo bonifico bancario.

I pagamento sarà effettuato dal mandatario nei termini sopra previsti

(c) Il CONVENZIONATO emetterà relativamente ai quantitativi messi a disposizione presso la Piattaforma di Ritiro ed effettivamente ritirati dal CONVENZIONANTE fatture con cadenza mensile, che dovranno essere pagate a 90 gg. d.f. fine mese a mezzo bonifico bancario. Le Parti convengono che il CONVENZIONATO emetterà le fatture predisponendo le stesse in conformità alle indicazioni ricevute dal Co.Re.Ve., il quale al tal fine si impegna a fornire tempestivamente al CONVENZIONATO tutte le indicazioni necessarie.

Art. 5) Determinazione della fascia qualitativa

5.1 ACCERTAMENTO ORDINARIO DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE.

(a) La fascia qualitativa di appartenenza dei Rifiuti di Imballaggio oggetto della presente Convenzione è definita sulla base di una procedura di determinazione qualitativa del materiale da svolgersi in contraddittorio tra le Parti secondo le modalità di cui alla Parte II, Lettera D) dell'Allegato Tecnico Vetro e all'Allegato 2 dell'Allegato Tecnico Vetro ("accertamento qualitativo").

Il CONVENZIONANTE per l'esecuzione degli accertamenti analitici si avvarrà della Società Centro Studi Ambientali con sede a Rimini, avente i requisiti richiesti dall'Allegato Tecnico Vetro, la quale provvederà inoltre all'invio delle comunicazioni previste nella parte II lettera D punto 2 dell'Allegato tecnico Vetro. Resta inteso che il CONVENZIONANTE ha facoltà, a propria discrezione, di sostituire o includere altro soggetto dandone tempestiva comunicazione al CONVEZIONATO.

(b) Entro 60 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione si procederà ad effettuare il primo accertamento qualitativo. La fascia determinata a seguito del primo accertamento qualitativo si applicherà a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

(c) Le Parti convengono che i costi del primo accertamento qualitativo sono a carico del CONVENZIONANTE. Restano a carico delle rispettive Parti i costi dei tecnici che presenzieranno alle analisi.

(d) Ulteriori accertamenti qualitativi potranno essere chiesti sia dal CONVENZIONATO sia dal CONVENZIONANTE ed effettuati con le medesime modalità sopra descritte. I costi della società incaricata dell'esecuzione dell'accertamento stesso resta a carico del richiedente, mentre restano a carico di ciascuna parte i costi dei rispettivi tecnici che presenzieranno alle analisi.

(e) La fascia determinata a seguito di questi ulteriori accertamenti qualitativi si applicherà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato effettuato l'accertamento qualitativo.

5.2 CONTROLLI A SORPRESA.

(a) Conformemente a quanto previsto nella parte 2 lettera D punto 4 dell'Allegato Tecnico Vetro il CONVENZIONANTE ha facoltà di eseguire controlli a sorpresa sulla qualità dei Rifiuti di Imballaggio, garantendo comunque al Convenzionato il contraddittorio e attenendosi per l'effettuazione dell'analisi a quanto previsto all'Allegato 2 ("analisi merceologica") dell'Allegato Tecnico Vetro.

(b) Nel caso in cui due controlli a sorpresa consecutivi evidenzino l'appartenenza dei Rifiuti di Imballaggio ad una fascia inferiore rispetto a quella attribuita nel corso dei controlli qualitativi effettuati ai sensi del precedente Par. 5.1, il CONVENZIONANTE applicherà la fascia risultante da tali controlli a sorpresa a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ultimo accertamento consecutivo che abbia rivelato la fascia inferiore e per un periodo non inferiore a tre mesi. Se durante tale periodo ulteriori accertamenti qualitativi dovessero evidenziare peggioramenti che portano ad un ulteriore abbassamento della fascia, il CONVENZIONANTE avrà la facoltà di sospendere i ritiri.

(c) Nel caso in cui il CONVENZIONATO impedisca senza validi motivi l'accesso alla Piattaforma di Ritiro per l'esecuzione dei controlli a sorpresa, il CONVENZIONANTE ha la facoltà di sospendere i ritiri e/o procedere al declassamento dei Rifiuti di Imballaggio alla III fascia qualitativa per un periodo non inferiore a tre mesi.

(d) Il CONVENZIONATO ha la facoltà di presentare al CONVENZIONANTE le proprie controdeduzioni cui il CONVENZIONANTE stesso è tenuto a rispondere. Tali comunicazioni sono inviate anche al CONAI ed al Comitato di coordinamento di cui all'Accordo ANCI-CONAI per le relative determinazioni.

(e) Gli oneri dei controlli a sorpresa sono a carico del CONVENZIONANTE; restano a carico delle rispettive parti i costi dei tecnici che presenzieranno alle analisi.

(f) Il CONVENZIONANTE per l'esecuzione dei controlli a sorpresa si avvarrà della Società Centro Studi Ambientali con sede a Rimini, avente i requisiti richiesti dall'Allegato Tecnico Vetro. Resta inteso che il CONVENZIONANTE ha facoltà, a propria discrezione, di sostituire o includere altro soggetto dandone tempestiva comunicazione al CONVENZIONATO.

Art. 6) Modalità di ritiro del materiale

6.1 PIATTAFORME DI RITIRO.

(a) Il CONVENZIONATO metterà a disposizione del CONVENZIONANTE i Rifiuti di Imballaggio presso la piattaforma di ritiro riportata nell'allegato A - della quale il CONVENZIONATO attesta la conformità sia della struttura che dei mezzi asserviti nonché delle modalità di gestione a quanto prescritto nella parte II lettera C e allegato 1 "caratteristiche della piattaforma di ritiro" dell'Allegato Tecnico Vetro, impegnandosi altresì ad assicurare la conformità della Piattaforma di Ritiro a tali previsioni per tutta la durata della presente Convenzione ("Piattaforma di Ritiro"). Il CONVENZIONANTE provvederà in presenza di un carico utile pari ad almeno 30 tonnellate ad effettuare i ritiri, il tutto secondo i tempi e le modalità di cui alla Parte II, lettera C) dell'Allegato Tecnico Vetro.

Il CONVENZIONATO attesta inoltre che nell'allegato A sono correttamente riportati i dati relativi all'ubicazione della Piattaforma di Ritiro nonché i giorni della settimana e gli orari in cui sarà garantito l'accesso alla Piattaforma di Ritiro anche ai fini dell'esecuzione degli accertamenti qualitativi e dei controlli a sorpresa di cui al precedente art. 5.

(b) I rifiuti di imballaggi saranno caricati sugli autotreni che operano per conto del CONVENZIONANTE. Gli oneri per le operazioni di carico e per la gestione della Piattaforma di Ritiro sono a carico del CONVENZIONATO.

(c) Sono a carico del CONVENZIONANTE tutti gli oneri successivi alla presa in carico dei rifiuti.

(d) In caso di mancato ritiro dei Rifiuti di Imballaggio nei termini di cui alla Parte II, Lettera C), n. 6 dell'Allegato Tecnico Vetro, si applicheranno al CONVENZIONANTE le penali di cui alla Parte II, lettera C) n. 6 dell'Allegato Tecnico Vetro.

(e) Le Parti convengono che, in caso di mancato ritiro dei Rifiuti di Imballaggio da parte del soggetto mandatario all'uopo incaricato dal COREVE, ferma restando l'applicazione delle penali, il COREVE/CONVENZIONANTE sarà considerato comunque adempiente rispetto agli obblighi posti dalla presente Convenzione ove si attivi direttamente per il ritiro del materiale ovvero si attivi per sostituire il soggetto incaricato ai sensi del precedente art. 2.3.

(f) Il CONVENZIONATO ha facoltà di sostituire e/o integrare a propria discrezione la Piattaforma di Ritiro, previa comunicazione scritta al CONVENZIONANTE inviata con un preavviso di almeno trenta giorni

Art. 7) Recesso

(a) Le Parti convengono che, trascorsi almeno diciotto mesi dalla sottoscrizione dell'Allegato Tecnico Vetro, è facoltà del CONVENZIONATO recedere dalla presente Convenzione con preavviso scritto da inviarsi al Co.Re.Ve. mediante lettera raccomandata A/R almeno 90 giorni prima.

(b) Il CONVENZIONATO che ha esercitato il diritto di recesso ha facoltà di sottoscrivere una nuova convenzione con il Co.Re.Ve. con effetti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno ed alle condizioni in vigore a tale data.

Art. 9) Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI – CONAI per i CONVENZIONATI

I CONVENZIONATI che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato al punto G della Parte II dell'allegato tecnico vetro.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato al punto G della Parte II dell'allegato tecnico vetro e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le scadenze di cui al punto G della Parte II dell'allegato tecnico vetro.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

Art. 10) Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI – CONAI per COREVE

COREVE si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato al punto H della Parte II dell'allegato tecnico vetro.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le scadenze di cui al punto G della Parte II dell'allegato tecnico vetro.

Art. 11) Durata

(a) La presente Convenzione ha validità dal [...] e avrà durata fino al [...], fatto salvo il suo adeguamento alle future modifiche o integrazioni normative.

(b) La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza con accordo tra le Parti.

Art. 12) Controversie

(a) In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nella presente CONVENZIONE e quanto previsto nell'Allegato Tecnico, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in quest'ultimo atto.

(b) fatto salvo quanto riportato al paragrafo precedente, ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente Convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due Parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità.

Art. 13) Allegati

(a) L'Accordo Quadro, l'Allegato tecnico e i relativi allegati a quest'ultimo formano parte integrante e sostanziale della presente CONVENZIONE.

ALLEGATO _____

Fac – simile delega

Da compilarsi da parte del Comune delegante su carta intestata

Spett.le
Gestore del Servizio

.....
.....

E p.c.

Spett.le
CO.RE.VE. - Consorzio Recupero Vetro
Via Sardegna, 19
20146 MILANO

(Luogo)

(Data)

Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in vetro

Con la presente Vi autorizziamo, nella Vs. qualità di gestori del servizio in oggetto nel territorio dello scrivente Comune, a sottoscrivere con CO.RE.VE. la relativa Convenzione in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI/CONAI per la Raccolta ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio.

Vi autorizziamo, in particolare, a percepire i corrispettivi che Vi verranno erogati da CO.RE.VE. a fronte dei relativi servizi e, in particolare, a fronte del conferimento allo stesso CO.RE.VE. dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti sul territorio dello scrivente Comune a far data dal

Qualora, per qualsivoglia motivo, dovessimo revocare la presente autorizzazione, ci impegniamo a darne tempestiva comunicazione a Voi e a CO.RE.VE.

L'efficacia della presente delega è subordinata al rispetto da parte del delegato di tutte le condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, inclusa quella di cui al punto G della parte seconda. Pertanto il mancato invio dei dati ivi descritti comporterà di diritto la revoca della presente delega e i corrispettivi saranno riconosciuti direttamente al Comune delegante.

Distinti saluti.

l'Amministrazione Comunale
(timbro e firma)